

COMUNE DI BOLOGNA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL COMUNE DI BOLOGNA – AREA ESTERNA AL "CENTRO STORICO" - PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA E PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO, ANCHE ESTETICO, DEI LOCALI.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Nel quadro delle azioni volte a sostenere lo sviluppo armonico ed inclusivo della città, il Comune di Bologna intende sostenere le attività commerciali ed artigianali con sede nel Comune di Bologna, all'esterno dei viali di circonvallazione, mediante l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi di sicurezza e di contrasto alla criminalità, e per interventi di riqualificazione e miglioramento, anche estetico, delle aree espositive, per un ammontare complessivo di 250.000,00 euro.

Art. 2 - Soggetti beneficiari – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a beneficiare di contributi, nell'ambito del presente bando, le micro e piccole imprese (sulla base delle definizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014 del 17 Giugno 2014) aventi sede operativa e/o unità locale nel Comune di Bologna, all'esterno dei viali di circonvallazione, operanti nei seguenti settori:

1. commercio in sede fissa
2. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
3. rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa
4. titolari di autorizzazioni per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti
5. laboratori artigianali (alimentari, riparazioni, sartorie, falegnami, ecc.)
6. farmacie.

Le attività devono avere locali al piano terra che si affacciano con vetrine su area pubblica o gravata da pubblico passaggio.

Le imprese potranno presentare domanda in forma singola o associata (comitato, consorzio, RTI, ATI, Reti di imprese, costituiti o costituendi). Nel caso di imprese in forma associata la domanda dovrà essere presentata da un soggetto individuato quale capofila e unico referente impegnato nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di unico beneficiario delle agevolazioni finanziarie concesse.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data della domanda si trovino in stato di liquidazione, anche volontaria, o per le quali risultino avviate procedure fallimentari (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, altre procedure concorsuali), o per le quali risulti in corso un procedimento per la dichiarazione di procedure fallimentari /concorsuali.

Le imprese dovranno possedere i requisiti alla data di presentazione della domanda e fino ai tre anni successivi all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita dei requisiti darà luogo alla revoca del contributo ed all'attivazione delle procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il beneficiario non deve avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque deve essere in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all'esercizio dell'attività (ad esempio, TARI, COSAP, Imposta sulla pubblicità, etc.).

Sono inammissibili le domande presentate da:

- a) attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande destinatarie di provvedimenti di sospensione da parte del Questore ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773) negli ultimi tre anni;
- b) attività per le quali siano venuti meno i requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1, del Decreto

Legislativo n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e 11 e 92 del T.U.L.P.S.;

c) attività di sale giochi e sale scommesse autorizzate rispettivamente ai sensi dell'art.86 e 88 del T.U.L.P.S.;

d) attività dedicate in via esclusiva al commercio di oggetti preziosi usati, in possesso della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 127 e 128 T.U.L.P.S.

Art. 3 Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo devono riguardare interventi presso la sede legale o unità locali ubicate nel Comune di Bologna, nella zona esterna ai viali di circonvallazione.

In presenza di più unità locali non adiacenti, l'impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla nella domanda.

Sono ammessi a contributo i costi di acquisto e installazione (ivi compresi montaggio e trasporto), al netto dell'IVA, relativi alle seguenti voci:

- collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza privata;
- sistemi di videosorveglianza o videoprotezione privati;
- sistemi telematici antirapina integrati;
- sistemi antifurto, antirapina o antintrusione;
- sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza privata;
- installazione di dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna con spese per l'utenza elettrica a carico del richiedente, connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentono la vista dell'interno;
- opere ed allestimenti funzionali alla realizzazione di riqualificazione e miglioramento, anche estetico, delle aree espositive.

Si precisa che tutte le soluzioni progettuali devono essere conformi alle norme ed alle regole tecniche.

Art. 4 Spese escluse

Non possono essere portate a rendiconto:

- a. le spese sostenute per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o al richiedente/beneficiario con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all'art. 11, c. 2.1, lettera b);
- b. le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- c. le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- d. in autofatturazione;
- e. interventi di edilizia, se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi;
- f. interventi per i quali si è chiesto e/o ottenuto il rimborso da parte di compagnie assicurative;
- g. rimborsi a titolari/soci e amministratori.

Art. 5 Misura del contributo

Il contributo in conto capitale viene concesso alle imprese singole nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo di € 2.500,00.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 500,00 Euro.

Art. 6 Decorrenza e termini di realizzazione dei progetti

I progetti dovranno essere terminati e le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo dovranno essere integralmente pagate entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di

concessione del contributo.

Detto termine è eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 7 Formazione della graduatoria e priorità

La valutazione dei progetti sarà compiuta da una commissione nominata dopo la scadenza del presente avviso.

La commissione potrà, in fase di valutazione dei progetti, richiedere chiarimenti ed approfondimenti ai partecipanti.

Saranno considerate prioritariamente le richieste:

- presentate da imprese associate facenti parte di una stessa area (ad es. una stessa via all'interno dell'area definita dal bando) e i cui benefici in termini di sicurezza o di rigenerazione urbana siano identificabili, non solo in riferimento alle singole imprese, ma come presidio o elemento di sviluppo e di miglioramento della zona complessivamente considerata;
- che comprendano sia interventi volti a implementare i sistemi di sicurezza e di contrasto alla criminalità, che interventi di riqualificazione e miglioramento delle aree espositive.

Art. 8 Regime del contributo e cumulabilità

I soggetti richiedenti dovranno rendere specifica autodichiarazione nel modello di domanda sul rispetto dei limiti in regime di "de minimis". Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come definito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L352/1 del 24 dicembre 2013 che cita: - "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. "Le spese agevolate nell'ambito del presente bando non possono essere state né potranno essere oggetto di ulteriori aiuti, ricevuti dall'impresa sotto qualsiasi forma da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria".

Art. 9 Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 7 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 utilizzando il modulo pubblicato online.

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in forma di documento informatico non modificabile (pdf) sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, al seguente indirizzo PEC: **suap@pec.comune.bologna.it**, indicando nell'oggetto del messaggio: "Bando per assegnazione di contributi alle imprese – zona esterna al "Centro Storico"– per acquisto e installazione di impianti di sicurezza".

Costituisce inammissibilità della domanda di partecipazione la mancata apposizione della firma.

E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.

La domanda deve indicare, a pena di inammissibilità:

- 1) generalità, natura giuridica, sede legale e unità locali operative, numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna (R.E.A.), numero di codice fiscale / partita IVA dell'impresa;
- 2) casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo;
- 3) entità del contributo richiesto a fronte delle spese complessive da sostenere per l'acquisto o l'installazione del sistema di videosorveglianza;
- 4) specifica dell'intervento da realizzare e del luogo in cui lo stesso dovrà essere effettuato;
- 5) preventivo dei costi da sostenere per l'intervento da realizzare;
- 6) coordinate bancarie per l'erogazione del contributo;

Alla domanda dovrà essere allegata (in formato .pdf) la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente che ha sottoscritto la richiesta di contributo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica contenente:

sintetica descrizione degli interventi, degli obiettivi e dei risultati conseguiti/da conseguire, sottoscritta dal legale rappresentante;

preventivi o fatture rilasciati dalle ditte installatrici relativi all'impianto di beni e attrezzature finalizzati alla sicurezza (L'installazione dovrà essere effettuata da aziende che ne abbiano i requisiti, regolarmente iscritte per tali attività al Registro delle Imprese della CCIAA. La presenza di tali caratteristiche dovrà essere documentata con apposita dichiarazione dell'azienda installatrice).

2. Quadro dettagliato delle spese da sostenere con relativi preventivi o fatture;

3. Preventivo parere dei competenti organi statali preposti alla tutela dei beni storici e artistici, ove richiesto e nel rispetto delle eventuali procedure, se richieste, per la valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. n. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del contributo.

A conclusione del progetto l'impresa deve presentare richiesta di liquidazione del contributo, nei modi e termini che saranno indicati nella lettera di comunicazione.

E' necessario compilare in modo completo la domanda di liquidazione del contributo indicando tutti i dati del richiedente, prestando attenzione a barrare le specifiche casistiche indicate ed allegando la seguente documentazione:

a) relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;

b) copia delle fatture;

c) quietanze di pagamento;

d) attestazione di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE)1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

– i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

– gli ordini di pagamento non eseguiti.

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Il Comune di Bologna provvederà alla erogazione del contributo.

Il contributo sarà rideterminato in base all'importo degli investimenti effettivamente realizzati.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria di contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).

Art. 11 Revoca del contributo

Il contributo verrà revocato, con determinazione del Responsabile nei seguenti casi:

- qualora il beneficiario provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa oltre la scadenza del termine stabilito dall'Amministrazione, ex art. 10, per la rendicontazione del contributo;
- qualora l'impresa richiedente, al momento della rendicontazione del contributo, risulti inattiva,

in stato di scioglimento o liquidazione, ovvero soggetta a procedure concorsuali previste dalla vigente normativa in materia di fallimento;

- qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al 50% dell'importo del progetto ammesso a contributo;
- qualora la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato e ammesso a contributo;
- se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate dichiarazioni mendaci o inesatte, fatto salvo quanto previsto dall'art. 640 bis del Codice Penale e l'art. 75 del DPR 455/2000;
- se, a seguito di controlli e verifiche, vengano rilevate irregolarità rispetto al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all'esercizio dell'attività (Ad es. TARI, COSAP, Imposta sulla pubblicità etc.);
- se l'impresa, in caso di acquisto tramite leasing finanziario, non rispetti l'impegno a riscattare il bene acquistato con contratto di leasing;
- se, a seguito di controlli e verifiche, venga rilevata la mancanza e/o la perdita dei requisiti sulla base dei quali è stato concesso il contributo entro i 3 anni dalla sua concessione;
- qualora i beni materiali oggetto di agevolazione vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto, prima dei 3 anni dalla erogazione del contributo, salvo autorizzazione da parte del Comune.

Art. 12 Ispezioni e controlli

Il Comune può effettuare ispezioni o controlli, anche a campione, al fine di verificare l'effettiva realizzazione del progetto, il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo e la loro corretta destinazione, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive anche nei tre anni successivi al pagamento del contributo.

Art. 13 Dati personali

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni. I dati riferiti alle imprese partecipanti verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento di che trattasi, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Il responsabile del trattamento è Pierina Martinelli.

Art. 14 Informazioni sul procedimento e contatti

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierina Martinelli Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna.

L'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti è : U.I. Attività Produttive e Commercio – Piazza Liber Paradisus – Torre A – 5 Piano.

Per informazioni potete contattare la dott.ssa Giuseppina Sedda al numero telefonico 051/2194557 oppure via e-mail al seguente indirizzo: giuseppina.sedda@comune.bologna.it.